



05807-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere -
- Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -

SUCCESSIONI

Ud. 03/02/2021 - CC

R.G.N. 34697/2019

Rep. C. I.

CR 415808

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34697-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis)
 (omissis) , rappresentati e difesi dagli avv.ti (omissis)
 (omissis) e (omissis) ;

- ricorrenti -

contro

(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 08/04/2019.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(omissis) , (omissis) e (omissis)

hanno proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di due motivi, contro il decreto del Tribunale di Foggia, che in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva rifiutato di dare i provvedimenti

3

1198
21

occorrenti per la prosecuzione del giudizio sospeso, in assenza del presupposto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la causa pregiudicante.

Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per la ripetizione di somma pagata a titolo di legato in forza di testamento impugnato per vizi formali e sostanziali.

Si sostiene che il difetto del passaggio in giudicato era nella specie un elemento formale irrilevante, poiché la decisione era stata impugnata per altri aspetti (le spese), essendo quindi irrevocabili le statuizioni che interferivano con il giudizio sospeso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il ricorso, così come opinato nella proposta del relatore sulla scorta di richiami di giurisprudenza sui quali i ricorrenti non si sono soffermati con la memoria, è inammissibile.

In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 708/1998; n. 14209/2001; n. 16149/2001). Il difetto del carattere della decisorietà sussiste anche se il rigetto della istanza di riassunzione sia fondato, come nel caso in esame, sulla mancata formazione del giudicato nel diverso processo (Cass. n. 5490/1984).

Nulla sulle spese


Ci sono le condizioni per dare atto *ex art.* 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, ~~.....~~ **3 MAR 2021**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Cicardello*

dt